



Ordinanza n. 18 del 27 Febbraio 2024

Oggetto: modalità di conduzione dei cani nel territorio comunale urbano ed extraurbano.

IL SINDACO

Premesso che i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, indipendentemente dalla razza, dalla tempra e dalla mole, nelle aree urbane extraurbane e nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 come stabilito dall'Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Tenuto conto che la museruola è legata al pericolo che il cane può rappresentare per le altre persone o animali ed è prevista dal regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/1954 art. 83) e dalle Ordinanze del Ministero della Salute che ordinano ai proprietari di cani di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità altrui.

Considerato che il proprietario di un cane risponde in relazione agli obblighi che derivano dall'essere lui solo la persona che dispone dell'animale e che può controllare le sue reazioni. Anche nel caso in cui l'animale venga condotto da terzi il proprietario risponde per eventuali danni provocati dall'animale: l'obbligo di controllo del cane incombe di diritto sul suo proprietario al quale spetta anche l'obbligo di impedire che persona inidonea a contenere e controllare le reazioni dell'animale lo porti a spasso ovvero di verificare che l'uscita avvenga con l'adozione delle prescritte cautele (guinzaglio, museruola).

Preso atto di denunce in merito alla presenza di cani incustoditi, che spesso girovagano nel territorio comunale urbano ed extraurbano, creando disagio ai passanti, impauriti a volte dal loro atteggiamento minaccioso. Tutto ciò premesso

ORDINA

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani di tenerli sempre al guinzaglio, indipendentemente dalla razza, dalla tempra e dalla mole, nelle aree extraurbane e nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e ove occorra con museruola, applicata in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;

DISPONE

Nei giardini, negli orti e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane". Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore e i cani da pastore quando accompagnino il gregge.

I proprietari ed i conduttori dei cani sono tenuti a rimuovere le deiezioni solide dei cani e a pulire lo spazio lordato. Gli escrementi devono essere raccolti in sacchetto o contenitore e depositati nei pubblici raccoglitori. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla sua esecuzione; l'Area Affari Generali ed Affari Sociali ne disporrà la pubblicazione nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri ed a tutti i soggetti interessati.

IL SINDACO
Dr. Francesco Paolo Cortolillo

